

Nota a Corte d'Appello di Trieste, Sezione Lavoro, sent. n. 227/2012

Va inquadrato ai fini previdenziali nella gestione INPS dei commercianti e non in quella cd. separata, il soggetto che svolga attività di consulenza contabile in forma d'impresa, non essendo riconducibile ad esercizio di professione autonoma intellettuale ex art. 2229 c.c.

Così ha statuito la Corte d'Appello di Trieste, sez. Lavoro, rigettando il ricorso promosso da un imprenditore che si era opposto a tre cartelle di pagamento emesse per conto dell' INPS per pretesi crediti contributivi, sulla base del diritto ad essere iscritto alla cd. gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, l. 335/1995 in ragione della attività di mera consulenza di fatto esercitata.

La Corte ha, in primo luogo, valorizzato l'elemento formale dell'iscrizione alla Camera di Commercio dell'attore come imprenditore nel settore del terziario e dei servizi, nonché i dati delle denunce dei redditi da impresa ai fini IRPEF, dichiarandone la valenza ammissiva e probante della natura imprenditoriale dell'attività svolta.

In secondo luogo, venendo all'attività effettivamente esercitata ed accertando che si trattava di attività di consulenza in materia gestionale e contabile, non meglio definita, ma sicuramente non riconducibile all'ipotesi di attività libero professionale del settore, per difetto dei relativi requisiti, il Collegio, rifacendosi a giurisprudenza diffusa, ha ricondotto la fattispecie in esame all'art. 49, lett. d), l. 88/1989, ai sensi del quale vanno inquadrati ai fini previdenziali nella gestione dei commercianti tutti i casi in cui, pur svolgendosi attività intellettuale di supporto e consulenza alle imprese, si è al di fuori delle ipotesi tassative di attività di libero professionista.

Aggiunge, infine, il Giudice che la gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 l. 335/1995 è esclusivamente riferita ad ipotesi diverse, quali quelle delle professioni intellettuali prive di una cassa previdenziale autonoma.

REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano

N. 60/10
N. 2031/12
N.REP.

La Corte di Appello di TRIESTE, Collegio
lavoro, costituita come segue :

dott. Mario PELLEGRINI Presidente

dott. Claudio CERRONI Consigliere

dott. Lucio BENVENU' Consigliere

Esente ex art. 10 L.533/73

Oggetto:obbligo contributivo
del datore di lavoro

ha pronunciato la seguente


SENTENZA

Nel procedimento in grado di appello
iscritto al n. 46/2010 R.G. promosso con
ricorso depositato il 25.2.2010

Da [REDACTED] con gli avvocati Gabriele
Gatti e Fabio Petracci appellante

Contro Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale , I.N.P.S. in persona del
Presidente in carica in proprio e quale
mandatario della SCCI , Società di
Cartolarizzazione dei Crediti INPS ,
s.p.a. , con gli avvocati Giovanni Maria
Maggio e Franco Maria Foramiti appellato

CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE : Annullare e
riformare la sentenza del Tribunale di
Udine n. 349/2009 resa fra le parti e



depositata il 24.11.2009 e notificata il 27.1.2010 e per l'effetto annullare le cartelle nn. 11520090000870933, 11520090006903292 e 11520090012150217 notificate rispettivamente il 7.2.2009, 7.4.2009 ed il 29.5.2009 dalla SCCI S.p.a. Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS s.p.a. . Con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di entrambi i gradi del giudizio . In via istruttoria si insiste per l'ammissione del seguente capitale di prova : "Vero che il [REDACTED] nel periodo 2002/2006 ha svolto esclusivamente attività di consulenza a favore di aziende in materia gestionale e contabile". Teste, Sig. Romolo Trappolini residente in Roma .

CONCLUSIONI DELL'APPELLATO : rigettare l'appello proposto da [REDACTED] con atto depositato il 25.2.2010 e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 344/2009 del Giudice del lavoro del Tribunale di Udine il 24.11.2009 rigettando ogni altra domanda avanzata nei confronti dell'INPS e della s.p.a. SCCI Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS . Con vittoria di spese e competenze del giudizio .



A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

Svolgimento del processo

Con tre separati ricorsi depositati il 18.3.2009 , il giorno 8.5.2009 ed il 3.7.2009 [REDACTED] si rivolgeva al Tribunale di Udine , Giudice del lavoro, per proporre opposizione a tre cartelle di pagamento emesse per conto dell'I.N.P.S. per dei pretesi crediti contributivi dell'Istituto stesso . Notava l'opponente che aveva da tempo , a fine 2006 precisamente , chiesto la cancellazione dalla gestione commercianti presso l'ente opposto , di avere visto respinta detta sua richiesta , di avere diritto per contro a venire iscritto alla c.d. gestione separata di cui all'art. 2, comma 26° , l. 335/1995 in ragione della sua attività di consulente . Chiedeva perciò l'attore l'accoglimento delle conclusioni di cui in atti di I grado .

Si costituiva nei tre diversi giudizi, anche per la SCCI, l'Istituto opposto notando che il [REDACTED] era titolare di impresa ed aveva operato in tale sua veste, che l'attività di consulenza era stata curata in detto modo e contesto, quindi, e che era assicurabile nella gestione commercianti , non trattandosi di



attività svolta come professione autonoma intellettuale ed in genere assicurabile nella c.d. gestione separata . Chiedeva dunque il resistente stesso l'accoglimento delle conclusioni di cui agli atti di I grado .

Disposta l'unione dei tre procedimenti, la causa veniva istruita solo documentalmente e decisa con la sentenza n. 344/2009 dd. 24.11.2009 .

Contro tale pronuncia proponeva rituale e tempestivo appello l'attore [REDACTED] riassumendo fatti e temi del decidere per poi affidarsi a due motivi di doglianza . Notava dunque l'appellante che errata era la decisione ove essa , valorizzando il dato dell'iscrizione alla Camera di Commercio come impresa commerciale , non aveva tenuto conto del valore solo dichiarativo e non certo pienamente probante di detta iscrizione . Criticava poi l'opponente e ricorrente il fatto che , senza svolgere attività istruttoria, non si fosse valutato il dato concreto dell'attività di consulenza da lui curata e concludeva indi come su riferito .

si costituiva anche in questo grado l'Istituto opposto, pure per la società di

QUESTA




cartolarizzazione , replicando ai rilievi di controparte per notarne l'infondatezza e concludendo poi come su riferito.

All'udienza del 5.7.2012 la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo letto all'udienza stessa e qui di seguito riportato .

Motivi della decisione

L'appello qui proposto non è fondato e va perciò disatteso .

Quanto al primo motivo , l'iscrizione alla Camera di Commercio del [REDACTED] come imprenditore e nel settore del terziario e dei servizi (vedi il doc. 1 dell'I.N.P.S.) nonché i dati delle denunce di redditi da impresa ai fini I.R.Pe.F. (doc. 32 dell'ente stesso) hanno in ogni caso valore ammissivo e sono indubbiamente rilevanti ai fini del decidere . Di più, da tempo la prassi, anche di legittimità, ha asserito che in materia di inquadramento ai fini previdenziali e quindi di iscrizione alle diverse gestioni rileva il dettato dell'art. 49 lettera d) l. 88/1989 correlato all'art. 1 comma 202 l. 662/1996 ed in particolare il fatto di produrre e prestare, come qui è pacifico,



servizi, anche di consulenza, alle imprese (vedi Cass. 21137/2008) ed il fatto, pure pacifico, per cui i servizi prestati non siano assimilabili a quelli forniti dai coloro che svolgano attività qualificabili come professioni intellettuali ai sensi dell'art. 2229 c.c.. Nel caso in oggetto trattavasi di attività di consulenza in materia gestionale e contabile ^{Amite} non meglio definita ma non ricondotta ^{al} caso delle attività intellettuali del settore, evidentemente per il difetto dei relativi requisiti. La norma di cui all'art. 49 lettera d) l. 88 citata si pone quindi come norma di chiusura in materia di iscrizione alle gestioni previdenziali e prevede ~~quindi~~ ^{dunque} l'iscrizione alla gestione dei commercianti nei casi residuali in cui pure si svolga attività intellettuale di supporto e consulenza alle imprese, al di fuori dei casi tassativi di attività libero professionale.

La stessa prova orale proposta dall'appellante, formulata in modo ultragenerico e come tale inammissibile, avvalorata le tesi dell'Istituto in merito alla natura residuale dell'attività svolta e quindi iscrivibile proprio alla gestione



indicata e pretesa dall'ente .Del resto ,
la gestione separata di cui all'art. 2
"36" comma, l. 335/1995 è riferita ad
ipotesi diverse quali quelle delle
professioni intellettuali prive di una
cassa previdenziale autonoma , caso ben
esistente e diffuso in detto momento .

Respinte pertanto le tre opposizioni del
[REDACTED] le spese processuali del presente
grado, liquidate come da dispositivo,
seguono la soccombenza .

P.Q.M.

La Corte di appello di TRIESTE, Collegio
lavoro, definitivamente pronunciando ,
così decide :

Respinge l'appello proposto da [REDACTED]
[REDACTED] e conferma la sentenza n. 344/2009
dd. 24.11.2009 del Tribunale di Udine .
Condanna l'appellante [REDACTED] a pagare le
spese processuali dell'I.N.P.S., liquidate
in € 2.000,00 oltre accessori di legge .

Trieste, 5.7.2012

Il Presidente est.



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Anna Maria Petrone



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI 09 04 60, 2012

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO